

N. R.G. 9878/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello	Presidente Relatore
dott. Guido Vannicelli	Giudice
dott. MariaAntonietta Ricci	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9878/2014** promossa da:

SIMON S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02808830968), con il patrocinio dell'avv. BRAGGION ANTONIO e dell'avv. PENAZZI ALDO (PNZLDA54S03L826K) PIAZZA REPUBBLICA 28 27100 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA SAN SIRO, 27 20149 MILANO presso il difensore avv. BRAGGION ANTONIO

ATTORE

contro

MARCO EMILIO MARIO CERRI (C.F. CRRMCM67E24F205U), con il patrocinio dell'avv. CANDIANO FRANCESCO e dell'avv. CAPIZZI PAOLO (CPZPLA83L31F704S) VIA VISCONTI DI MODRONE, 12 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 12 20122 MILANO presso il difensore avv. CANDIANO FRANCESCO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni come di seguito:

PARTE ATTRICE

“Voglia l'Ill.mo Tribunale, col favore delle spese, diritti e onorari di causa,

respinta ogni contraria domanda (anche ex art. 96 c.p.c.), difesa, eccezione ed allegazione,

previe le necessarie declaratorie,

accertato “incidenter tantum”, ai soli fini dell'applicabilità del termine prescrizione di cui all'art. 2947, 3° comma c.c., la commissione da parte del convenuto o di Matteo Cerri dei reati previsti dagli artt. 640 c.p., 2621 c.c., 3 e 4 D.L. n. 74/2000 (e successive modificazioni),

pagina 1 di 6



accertata la novità delle allegazioni in fatto svolte da controparte con la II memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., e la novità dei temi di indagine e di decisione, ed accertata l'inammissibilità di tali "nova" e l'inutilizzabilità degli stessi, in relazione ai quali si è dichiarato e si dichiara, comunque, di non accettare il contraddittorio,

così giudicare:

nel merito:

-in via principale:

accertato che l'arch. Marco Cerri ha abusato dello schermo societario della società Fare Srl e del beneficio della responsabilità limitata della stessa, secondo il principio giurisprudenziale dell'"abuso del diritto", inteso quale violazione del principio dell'"obbligo di buona fede oggettiva", dichiarare la responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale dello stesso per le obbligazioni assunte da Fare Srl nei confronti dell'attrice, e rimaste poi inadempite, e, per l'effetto condannarlo a pagare a Simon Srl la somma di € 500.679,40, o quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, più interessi di legge sulla somma e rivalutazione della stessa, dalla data di scadenza delle fatture di Fare Srl rimaste impagate al saldo effettivo;

-in subordine:

accertato che l'arch. Marco Cerri, si è assunto ai sensi dell'art. 1272 c.c. il debito di Fare Srl nei confronti dell'attrice, condannare lo stesso a pagare a Simon Srl la somma di € 500.679,40, o quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, più interessi di legge sulla somma e rivalutazione della stessa, dalla data di scadenza delle fatture rimaste impagate al saldo effettivo;

-ancora in subordine:

accertato che l'arch. Marco Cerri si è reso inadempiente all'obbligo assunto ex art. 1381 c.c. nei confronti della convenuta relativamente al fatto del terzo da lui promesso, così come descritto in narrativa, o, in mancanza, dell'obbligo assunto ex art. 1936 c.c., in qualità di fideiussore, condannare Marco Cerri a pagare a Simon Srl, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 500.000,00, o quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, o, in subordine (limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 1381 c.c.), a pagare l'indennizzo previsto dalla norma in questione, da liquidarsi in via equitativa, più -in ogni caso -interessi di legge e rivalutazione, dalla data di assunzione dell'obbligo in questione;

-in estremo subordine:

accertato l'inadempimento dell'arch. Marco Cerri ai sensi dell'art. 2392 c.c. nei confronti di Simon Srl, e il danno conseguentemente subito dalla predetta società, condannare l'arch. Marco Cerri a pagare a Simon la somma di € 500.679,40, o quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, più interessi di legge sulla somma e rivalutazione della stessa, dalla data di scadenza delle fatture rimaste impagate al saldo effettivo.

in via istruttoria:

si chiede ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1. vero che l'Arch. Marco Cerri, nel proporre a Simon di subentrare nel contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di Via Trebbia 29, disse che tale immobile, seppur formalmente intestato alla società Fare s.r.l., aveva "natura personale" poiché si trattava di un investimento della famiglia Cerri, da utilizzarsi quale abitazione, e che, per tale motivo, il lavoro non avrebbe presentato alcun rischio;
2. vero che le trattative riguardanti la stipula del contratto d'appalto sopra menzionato furono gestite da, e si svolsero unicamente con, l'Arch. Marco Cerri, unico e solo referente, anche con riguardo alla fase di esecuzione dello stesso;
3. vero che, a seguito delle predette trattative, fu lo stesso Arch. Marco Cerri a restituire a Simon il contratto d'appalto firmato, con la sottoscrizione di accettazione;



4. vero che Simon, su richiesta dell'Arch. Marco Cerri, intestò le fatture, per le opere eseguite, in Via Trebbia 29, alla società Fare s.r.l.;
5. vero che, anche in occasione dei lavori di ristrutturazione della propria casa di abitazione, l'Arch. Marco Cerri chiese a Simon che la relativa fatturazione fosse effettuata solo in parte a nome della moglie, proprietaria dell'immobile, e per la restante parte, a nome della società "Arching Progetti s.r.l.", facente capo a lui stesso;
6. vero che la prima fattura, emessa da Simon in data 25.01.2007, per l'appalto di Via Trebbia 29, fu inoltrata all'Arch. Marco Cerri, presso la URBA.M. s.r.l.;
7. vero che, allorché si verificò il primo insoluto da parte di Fare s.r.l., Simon, nella persona di Giorgio Brambilla, sollecitò all'Arch. Marco Cerri l'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto d'appalto;
8. vero che, in tale occasione, l'Arch. Marco Cerri chiese di non interrompere i lavori, assicurando che Fare s.r.l. avrebbe provveduto al pagamento e che, in ogni caso, qualora la stessa non avesse adempiuto, lui stesso, o il fratello, o il padre, avrebbero fatto fronte alle obbligazioni di detta società, la quale era, peraltro, in attesa di ricevere dei fondi;
9. vero che più volte, durante il periodo in cui si svolsero i lavori dell'appalto oggetto di causa, l'Arch. Marco Cerri decise e richiese, in prima persona, a Simon delle varianti in corso d'opera;
10. vero che tutte le comunicazioni e i solleciti di pagamento, anche se indirizzati a Fare S.r.l., avevano sempre come destinatario l'Arch. Marco Cerri;
11. vero che, a seguito delle lamentele di Simon per i mancati pagamenti, l'Arch. Marco Cerri, come previamente concordato, consegnò lui direttamente, a Simon n. 20 cambiali, emesse da Fare s.r.l., per coprire l'importo residuo del credito;
12. vero che, dopo il primo insoluto di Fare S.r.l., l'Arch. Marco Cerri promise e assicurò, più volte, a Simon che, nell'eventuale insolvenza della società, ovvero del fratello Matteo Cerri, avrebbe pagato lui stesso i debiti per le opere compiute;
13. vero che i lavori nel cantiere in Via Trebbia 29 furono interrotti da Simon a maggio/giugno 2007.

PARTE CONVENUTA

Nel merito:

_ respingere tutte le domande proposte da Simon S.r.l. in Liquidazione nei propri confronti, poiché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi svolti;

_ accertata la temerarietà della lite introdotta dalla stessa Simon S.r.l. in Liquidazione, per i motivi esposti, condannare quest'ultima a risarcire all'Arch. Cerri i danni che l'Ill.mo Tribunale liquiderà in via equitativa ex art. 96, comma 1, c.p.c..

In ogni caso con vittoria delle spese di lite

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia nasce dal mancato adempimento di obbligazioni di pagamento assunte dalla società FARE srl (in tesi riferibile all'odierno convenuto e a suoi familiari) in favore dell'odierna attrice in relazione alla esecuzione di lavori d'appalto commissionati nel corso dell'anno 2006 e completati nella primavera 2008 su una abitazione sita in Milano v Trebbia 29 (in tesi) destinata all'utilizzo personale della famiglia Cerri.

In tale contesto, a fronte dell'inadempimento della FARE (poi dichiarata fallita in data 12.4.13 su ricorso della odierna attrice proprio sulla base del credito qui in rilievo), parte attrice ha proposto la presente azione di risarcimento danni nei confronti del odierno convenuto Marco Cerri in relazione ai distinti (e alternativi) titoli di responsabilità da ultimo rappresentati nelle conclusioni di cui in epigrafe. Il convenuto, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'estinzione per prescrizione di eventuale diritto al risarcimento danni a titolo di responsabilità extracontrattuale nonché ex art 2393 cc a fronte di intervenuta notifica dell'atto di citazione nel febbraio 2014; in via subordinata, a fronte di diffida di controparte 19.9.12, ha eccepito comunque la prescrizione delle domande per responsabilità extracontrattuale relative a tutte le fatture rimaste impagate tranne l'ultima 31.3.08 per euro 60.467,94.

Nel merito ha respinto tutti gli addebiti a lui rivolti; negato in particolare ogni cointeressenza nella società FARE e/o nella destinazione dell'immobile e quindi anche alcun conflitto di interesse quale amministratore di SIMON; negato altresì alcuna diretta conoscenza della situazione finanziaria di FARE, deducendo di essere intervenuto personalmente nella vicenda solo in ragione dei vincoli familiari del caso a fronte d'altro canto della propria proficua collaborazione con SIMON.

In fatto risulta non controverso tra le parti che:

- *SIMON ha provveduto alla esecuzione dei lavori d'appalto commissionati dalla FARE srl, i lavori sono stati ultimati ma FARE non ha provveduto a pagare il corrispettivo dovuto (per un importo complessivo di euro 604.679,40);
- * FARE srl è società avente ad oggetto "attività di consulenza finanziaria, assicurativa, aziendale" con sede legale fissata in Milano v Trebbia 29, con un capitale sociale di euro 10.000 interamente detenuto dal fratello (direttamente e attraverso una società inglese) e dal padre dell'odierno convenuto (Matteo e Franco Cerri); il nominato Franco Cerri risulta altresì AU della società in parola;
- * l'immobile di v Trebbia 29 risulta acquistato dalla società FARE in data 11.7.06; i lavori d'appalto inizialmente affidati alla distinta società EDIL ARTE con direttore lavori l'arch Prandoni;
- * nell'ottobre 2016 FARE affida l'incarico di Direttore Lavori all'odierno convenuto Marco Cerri il quale propone alla odierna attrice SIMON (con cui già collaborava in relazione a precedenti incarichi) di assumere l'appalto in parola; nel novembre 2016 le parti si scambiavano la relativa documentazione contrattuale; il contratto poi stipulato prevedeva espressamente che le eventuali varianti al progetto d'opera dovessero essere "autorizzate, ordinate e concordate" con il direttore dei lavori Marco Cerri "munito di poteri di rappresentanza della committente";
- *in data 23.1.07 l'odierno convenuto entrava nel CdA della SIMON come amministratore non delegato, rimanendo in carica fino al 24.9.08; in data 25.1.07 veniva formalmente stipulato il contratto d'appalto, sottoscritto per FARE dal legale rappresentante della società Matteo Cerri;
- *le fatture emesse in corso d'opera nei confronti della debitrice FARE, fin dalla prima fattura 25.1.07, risultano rimaste impagate;
- * a lavori completati, a fronte del rilevante credito maturato da SIMON, l'odierno convenuto ha provveduto personalmente, a parziale deconto, al pagamento di un importo di euro 104.000 "nel periodo fra ottobre 2008 e giugno 2009"



- * in data 30.10.08 FARE rilasciava all'attrice una serie di cambiali con scadenza 10.3.09 poi rimaste insolute;
- * con missiva 27.5.09 l'odierno convenuto comunicava altresì a SIMON che stava "agendo" affinché gli fosse conferita procura per vendere l'immobile in oggetto al fine di soddisfare con il ricavato i crediti vantati da SIMON
- *a fronte del mancato pagamento, SIMON interveniva in una procedura di pignoramento dell'immobile di v Trebbia e il relativo precetto risulta notificato nell'estate 2009 presso l'abitazione dell'odierno convenuto (a mani del portiere dello stabile, alla stregua della indicazione del destinatario proposta dal mittente - previa verifica della impossibilità di notifica alla società e al legale rappresentante Matteo Cerri);
- * in data 19.9.12 SIMON invia al convenuto invito a provvedere personalmente al pagamento a fronte di impegni in tal senso che egli avrebbe assunto "anche ex art 1381 cc".
- *11.4.13 FARE è dichiarata fallita su istanza SIMON; in sede fallimentare il credito SIMON risulta ammesso al passivo per euro 666.328,77 ma sull'unico bene della FARE (l'immobile di v Trebbia) risultano iscritte ipoteche per importi ampiamente eccedenti il valore recuperabile, anche a fronte di quattro aste già andate deserte.

Esaminando partitamente i distinti profili di responsabilità invocati dall'attore il Collegio osserva quanto segue.

- 1) Deve innanzitutto reputarsi manifestamente infondata la pretesa di agire nei confronti dell'odierno convenuto quale effettivo contraente a fronte di un utilizzo asseritamente abusivo dello schermo della società FARE srl. Invero, richiamato in via di principio l'onere di prova che grava sull'attore, fermandosi alla posizione soggettiva dell'odierno convenuto, si osserva che:
 - i)dalla documentazione versata in atti il convenuto non risulta nè socio né amministratore della società in oggetto;
 - ii)la condotta tenuta nella presente vicenda non appare univocamente riconducibile alla cura di un interesse proprio ma al contrario quanto meno "compatibile" con la cura di interessi dei propri congiunti;
 - iii)al di fuori della presente vicenda non risulta dedotto né tanto meno provato alcun indizio di una diretta riconducibilità della società FARE all'odierno convenuto.
 - iv)certamente è da escludere (alla stregua delle precisazioni sopra proposte) ogni rilevanza probatoria delle vicende relative alla notifica dell'atto di precetto preso l'abitazione dell'odierno convenuto;
- 2) Parimenti infondata risulta altresì la pretesa di far valere una responsabilità ex art 1381 cc sulla base della missiva 27.5.09 prodotta in atti atteso che in tutta evidenza nel documento in questione il convenuto non assume alcun "impegno" nei confronti della SIMON ma si limita piuttosto a "dare notizia" di un tentativo posto in essere (ottenimento di procura per la cessione dell'immobile oggetto dei lavori d'appalto) per un superamento della situazione venuta in essere – fermo restando che in ogni caso si verterebbe in fattispecie di "obbligazione impossibile" attesa la successiva scoperta di ipoteche per valori ampiamente superiori all'eventuale prezzo di cessione dell'immobile in parola, così che sarebbe risultata comunque esclusa attraverso quella via ogni possibilità di soddisfazione del credito vantato da SIMON.
- 3) Pure da respingere la domanda avanzata ex art 2392.

Per questa parte, prima ancora di entrare nel merito delle contestazioni proposte dall'attore, deve ritenersi pienamente fondata l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dal convenuto ex art 2393 comma 4° cc, atteso che:

i)il convenuto ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di AU di SIMON in data 24.9.08 a fronte di giudizio proposto dall'attore nell'anno 2014 e all'epoca si era già chiaramente manifestato l'inadempimento di FARE;

ii)la diffida ad adempiere inviata al convenuto in data 19.9.12 (richiamata quale atto interruttivo della prescrizione) si limitava a fare riferimento, quali titoli di responsabilità invocati, ad una aserita responsabilità "diretta" di pagamento, "anche ex art 1381 cc).

4) Processualmente inammissibile infine come "tardiva", invocata per la prima volta in sede di memoria conclusionale, la pretesa di far valere una eventuale responsabilità del convenuto ex art 2043 cc.

Il Collegio ritiene invece che meriti ulteriore approfondimento, anche con il parziale accoglimento delle richieste istruttorie dell'attore, la pretesa di pagamento fondata su una asserita assunzione in proprio del debito FARE da parte dell'odierno convenuto ex art 1272 cc e pertanto provvede per questa parte per la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.

Il carattere non definitivo della presente pronuncia impone di escludere allo stato ogni pronuncia in tema di spese di lite, da riservarsi all'esito definitivo del giudizio anche in relazione ai capi di domanda oggetto della presente pronuncia.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,

rigetta le domande avanzate dall'attore di cui ai punti 1 – 4 e provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio ex art 279 comma 2° n 4 cpc.

Riserva all'esito del giudizio ogni provvedimento in tema di spese di lite.

Così deciso in Milano 21.1.16

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello